



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

Settore Lavori Pubblici

Ufficio Lavori Pubblici



Progetto Esecutivo

SCHEMA DI CONTRATTO

**RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI Ponente) CON
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**

Castiglione della Pescaia, **21 novembre 2019**

Il Progettista
(**Geom. Massimo Baricci**)

Pag. 1 di 24

**Bandiera Blu
2000 - 2019**



Foundation for
Environmental
Education

**5 Vele
2000 - 2019**



Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
e-mail: m.baricci@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
Telefono 0564/927252 - Fax 0564/927190



Rep. _____
del _____

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

OGGETTO: Contratto di appalto per lavori di: "Riqualificazione Via Roma (Lungomare di Ponente) con realizzazione pista ciclabile - Castiglione della Pescaia" - CUP: G94E16000160004 - CIG:.....

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno ... (.....) del mese di in Castiglione della Pescaia, presso la sede del Comune di Castiglione della Pescaia (GR), ubicata in Strada Provinciale n. 3 "del Padule" al Km. 19, avanti a me, Segretario Generale del predetto Comune, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica – amministrativa in cui interviene il Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni, non richiesti dalle parti né dal sottoscritto, sono comparsi:

1) il, nato a il .././....., Responsabile del Settore Lavori Pubblici, domiciliato per la carica che attualmente ricopre nella Sede Comunale posta in Castiglione della Pescaia (GR) Strada Provinciale n. 3 "del Padule" al Km. 19, il quale interviene esclusivamente in nome, e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia (C.F. 00117100537), ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000;

2) Sig., nato ail .././....., C.F., residente a (..), Via n. .., come risulta dal documento n. rilasciata il .././....., il quale interviene nella sua qualità di dell'....., con sede legale in (..), Via n. .. - (C.F. / P. IVA), che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "appaltatore".

Tutti i comparenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità

personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto pubblico-amministrativo in formato elettronico ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016;

P R E M E S S O

- che con Deliberazione di G.C. n. 242 del 30/08/2018, esecutiva, è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo per la realizzazione della "Ciclopista Tirrenica" nell'ambito del Comune di Castiglione della Pescaia, all'interno del quale, e precisamente in parte del tratto n.16, è ricompresa anche parte dei lavori di che trattasi;*
- che con Deliberazione di G.C. n. 270 del 17/10/2019, esecutiva, è stato approvato in linea tecnica ed ai soli fini della programmazione pluriennale, il progetto di fattibilità per l'esecuzione dei lavori in oggetto;*
- che con Deliberazione di G.C. n. 288 del 07/11/2019, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto;*
- che con Deliberazione di G.C. n. ... del .././....., esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 1.450.000,00 (unmilionequattrocentocinquantamila/00), di cui: € 1.187.465,61 (unmilionecentottantasettemilaquattrocentosessantacinque/61) per lavori a base di gara, € 32.423,50 (trentaduemilaquattrocentoventitre/50) quali costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 230.110,89 (duecentotrentamilacentodieci/89) quali somme a disposizione dell'Amministrazione;*
- che con Determinazione n. ... del .././....., è stato approvato e finanziato il progetto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;*

- che con la succitata Determinazione n. ... del .././...., si è anche stabilito di appaltare i lavori in oggetto mediante “procedura aperta”, ai sensi degli artt. 32 c. 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016, applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;
- che il finanziamento dei lavori è il seguente: Impegno spesa n. del bilancio
- che con Determinazione n. ... del .././...., sulla base del verbale di gara del .././...., i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa, con sede legale in (..), Via n. .. - (C.F. / P. IVA), che ha offerto il ribasso del ...%, per un importo contrattuale di € (...../..), oltre I.V.A. per € (...../..), per un importo complessivo di € (...../..);
- che sono state effettuate positivamente le verifiche relative alla rispondenza delle dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa per la partecipazione alla gara, secondo quanto previsto dall’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia (GR), come sopra rappresentata, conferisce all’appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta l’appalto per l’esecuzione dei lavori di: "Riqualificazione Via Roma (Lungomare di Ponente) con realizzazione pista ciclabile - Castiglione della Pescaia" - CUP: G94E16000160004 - CIG:

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO (APPALTO A MISURA)

*Il prezzo netto dell'appalto, oggetto del presente atto, è stabilito in €
 (...../..) I.V.A. esclusa, pari all'importo a base d'asta al netto del
 ribasso offerto in sede di gara del .., ..%, verranno inoltre corrisposti all'appaltatore
 € 32.423,50 (trentaduemilaquattrocentoventitre/50) quali costi aggiuntivi per la
 sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale di €
 (...../..), oltre I.V.A. per € (...../..), per un importo
 complessivo di € (...../..).*

*Il contratto è stipulato "a misura", così come definito dall'art. 3 c. 1 lett. eeee) del
 D.Lgs. 50/2016.*

*L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
 inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e
 risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle
 previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di
 accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non
 materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.*

ART. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Si richiamano espressamente i documenti di seguito elencati:

- *il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000, per le
parti ancora in vigore,*
- *il capitolato speciale d'appalto,*
- *la documentazione tecnica componente il progetto approvato,*
- *l'elenco prezzi unitari,*
- *i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008,*
- *il cronoprogramma dei lavori,*
- *le polizze di garanzia,*

- il Piano di qualità di costruzione e installazione di cui all'art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010, così come previsto dell'art. 19 del CSA.

Essi, pur non essendo materialmente allegati al presente contratto, si intendono letti ed approvati dalle parti e sono, comunque, depositati agli atti dell'Amministrazione Comunale. Stipulato il contratto, l'Amministrazione consegna alla controparte copia dello stesso, corredata dai documenti che ne formano parte integrante.

ART. 4 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto; di suddetta consegna è redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, dalla cui data decorre il termine utile per il compimento dei lavori che è di **giorni 135 (centotrentacinque)** naturali e consecutivi.

In caso di ritardato adempimento l'Amministrazione applicherà all'appaltatore una penale giornaliera di €, pari all'1 per mille dell'importo contrattuale. La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% dell'importo del contratto; qualora l'ammontare di detta penale sia superiore a quanto su indicato, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Così come previsto dall'art. 13 c. 5 del capitolato speciale d'appalto, la Stazione Appaltante potrà disporre – a suo insindacabile giudizio – anche la loro consegna in tempi successivi secondo la ripartizione spaziale prevista dagli elaborati grafici e dal cronoprogramma facenti parte del progetto esecutivo, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarne motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi. In questo caso la data legale della consegna dei

lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale e l'appaltatore sarà tenuto a presentare il proprio programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree individuate e disponibili.

ART. 5 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

A norma dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di pubblico interesse o particolare necessità; in tal caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 17 del capitolato speciale d'appalto. Al di fuori dei casi previsti dal citato art. 17 e dal successivo art. 19 c. 2 del capitolato speciale d'appalto (sospensione programmata dalle festività pasquali sino alla fine della stagione balneare), qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del

contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito

alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 108 c. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Nel caso di cui alle sospensioni programmata di cui all'art. 17 c. 2 del capitolato speciale d'appalto sarà fatto ricorso alla presa in consegna anticipata delle opere con la procedura ed alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 6 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto (con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 58), quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;*
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;*
- attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;*
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;*
- l'eventuale realizzazione ed il mantenimento delle vie d'accesso al cantiere;*
- il tracciamento di dettaglio dei sottoservizi stradali esistenti, unitamente a tutti i*

gestori di rete dei servizi pubblici interessati;

- gli oneri per la regolazione della viabilità nelle vie di circolazione interessate dal cantiere, compreso: installazione di idonea segnaletica stradale, di impianto semaforico o impiego di movieri, il tutto secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione;

- gli oneri per l'ottenimento delle eventuali Ordinanze per la modifica temporanea della circolazione stradale (sensi unici alternati, divieti di circolazione, ecc...);

- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- il carico, il trasposto e lo scarico ad impianto di recupero dei materiali di risulta, ivi compresi gli oneri di conferimento;

- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo.

A norma di quanto specificatamente previsto nel capitolato speciale d'appalto, sono ulteriormente a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

- la caratterizzazione (campionamento e analisi) del materiale scavato, il test di cessione e la determinazione dell'ammissibilità presso impianto di recupero (artt. 62 c. 3 e 75 lett. i);

- l'esecuzione delle prove sulle lastre in pietra sintetica, eseguite secondo le norme UNI EN 1339, compreso il rilascio dei certificati di prova da parte di laboratorio autorizzato (artt. 58 c. 1 lett. d) e 75 lett. i);

- la conclusione, prima della sospensione dei lavori programmata (dalle festività pasquali sino alla fine della stagione balneare), delle lavorazioni nei Lotti n. 1, 2 e 3, compresi gli oneri per la sussistenza ed il mantenimento delle condizioni per la presa in consegna anticipata delle succitati Lotti (artt. 17 e 19 c. 2).

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato, l'appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ha prestato la garanzia definitiva di € (...../..) mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla, con sede legale in (..), Via n. .. - Agenzia di (..), in data .././..... L'appaltatore ha, inoltre, costituito polizza assicurativa a copertura dei rischi di esecuzione n. rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione, con sede legale in (..), Via n. .. - Agenzia di (..), in data .././....., del massimale di € (...../..), che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

ART. 8 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 per il presente appalto è prevista,

dietro richiesta dell'appaltatore, l'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore stimato dell'appalto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, rilasciata dalle figure previste dal citato comma 18. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 9 - CONTABILITA' DEI LAVORI (APPALTO A MISURA)

Ai sensi del D.M. n. 49 del 07/03/2018, il direttore dei lavori è tenuto ad eseguire la misurazione e classificazione delle lavorazioni e a conservare i documenti contabili di cui all'art. 14 del succitato decreto, nonché a verificare i lavori e certificarli sui suddetti documenti, curarne l'aggiornamento e verificare che vengano altresì firmati (libretto delle misure e registro di contabilità) immediatamente dall'appaltatore. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misurazioni, ove si rifiuti di presenziare alle suddette misurazioni o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni i quali devono firmare i libretti brogliacci suddetti.

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e

provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

ART. 10 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Per il presente appalto non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.

ART. 11 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base ai nuovi prezzi stabiliti mediante apposito verbale di concordamento.

ART. 12 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, quando le opere, al netto della ritenuta dello 0,50%, abbiano raggiunto un importo non inferiore ad € 125.000,00 (centoventicinquemila/00) il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori; per il calcolo del ribasso si utilizzerà la formula: $[SAL \times R]$ (dove SAL è l'importo dello stato di avanzamento ed R è il ribasso offerto).

Non potrà essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale ed i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo.

Sulla base del suddetto stato di avanzamento il responsabile del procedimento rilascia apposito certificato di pagamento; il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dell'appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento; il pagamento andrà disposto entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato stesso; il

pagamento della rata di saldo non può superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; per la rata di saldo trova applicazione l'art. 28 del capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 ed all'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e la sua definitiva efficacia.

La garanzia definitiva di cui all'art. 7 è svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 13 - CONTROLLI

Relativamente al controllo sull'esecuzione dei lavori da parte dell'Amministrazione si rimanda alle norme dettate dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 14 - COLLAUDO DELL'OPERA

Per il collaudo dell'opera trova applicazione la Parte I - Capo 11 del capitolato speciale d'appalto; i sensi del D.M. n. 49 del 07/03/2018, il direttore dei lavori rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori; il certificato di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori; lo stesso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Alla data di emissione del certificato di collaudo si procede allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'appaltatore; decorso inutilmente il termine di sei

mesi, la garanzia definitiva si estingue di diritto ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 15 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER

DIFETTI DI COSTRUZIONE.

Ai sensi dell'art. 227 del D.P.R. n. 207/2010, l'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la regolare diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Amministrazione.

ART. 16 - MODI E CASI DI RICONOSCIMENTO DEI DANNI DA FORZA

MAGGIORE.

Ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 49 del 07/03/2018, qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, pena decadenza dal diritto al risarcimento. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in

quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

ART. 17 - OSSERVANZA DI NORME

L'appaltatore si obbliga a rispettare le norme del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, nelle parti ancora in vigore del D.P.R. n. 207/2010 e del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le prescrizioni tecniche della direzione lavori e degli eventuali uffici interessati. L'appalto, inoltre, deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti nel presente contratto e nel Capitolato, nonché delle norme del codice civile e di quelle vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed altre disposizioni di legge in vigore. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel Capitolato speciale operano in pieno diritto senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'appaltatore.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010.

ART. 18 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di procedere a qualsiasi subappalto, cottimo o nolo a caldo, relativo ai lavori in oggetto, non autorizzato e non previsto nel presente contratto; l'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del contratto, senza pregiudizio dell'azione penale. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e della Parte I - Capo 9 del capitolato speciale d'appalto, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta

possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione, nella misura massima prevista dalla normativa e con le modalità previste dalla citata norma.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 13 del succitato art. 105 la stazione appaltante corrisponderà direttamente ai sub-contrattanti (subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori), l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

al di fuori di tali casi non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore a seguito di sua richiesta.

In tutti gli altri casi l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni affidate; in tale contratto, ai fini dell'autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, dovranno essere indicate le specifiche lavorazioni subappaltate ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Non costituiscono comunque subappalto:

a) le forniture senza prestazione di manodopera,

b) le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia

superiore al 50% del contratto da affidare.

La ditta in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di subappaltare le seguenti opere:

.....

ART. 19 - PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore prima della consegna dei lavori dovrà depositare presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), ove presente;

c) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

L'appaltatore è obbligato all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quanto previsto nel PSC e nel POS. I piani di sicurezza redatti formano parte integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti al POS presentato ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free".

ART. 20 - PERSONALE DIPENDENTE E C.C.N.L.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; lo stesso è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e i suoi sub-contrattanti sono inoltre tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta a garanzia dello 0,50%. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulla ritenuta suddetta di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale ove gli enti previdenziali non abbiano comunicato eventuali inadempienze.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui il direttore dei lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,

ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Inoltre, al di fuori del precedente caso, quando l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 22 - NULLITA' DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi specifici previsti dal D.Lgs. 50/2016 per la nullità del contratto, qualora dal controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione alla gara emerga la non veridicità delle stesse l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decadrà dall'aggiudicazione ed il presente contratto sarà nullo.

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per il presente appalto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 205 (accordo bonario), 208 (transazione), 209 (arbitrato) del D.Lgs. 50/2016, nonché gli artt. 50 e 51 del capitolato speciale d'appalto.

Ove per la risoluzione delle controversie non si proceda all'accordo bonario,

qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del presente contratto d'appalto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dallo Statuto – Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Maremma e Tirreno. La conciliazione verrà condotta da un conciliatore indipendente nominato conformemente al suddetto Statuto – Regolamento. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, e ciò indipendentemente dal valore della controversia. Nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo, la controversia sarà definita in accordo delle parti, in caso di mancato accordo tra le parti saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, uno scelto dall'Amministrazione Comunale, uno dalla ditta ed un terzo dal Presidente del Tribunale di Grosseto. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole di diritto.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, questa Amministrazione informa l'appaltatore che tratterà i dati del presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 26 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO

Si dà atto che lo schema di questo contratto è stato approvato con Determinazione n. ... del .././.....

ART. 27 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese, inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle per il bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata sono a completo carico dell'Impresa appaltatrice, che le assume senza diritto di rivalsa. Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972

ed al D.P.R. 131/1986 e s.m.i. e pertanto si chiede che la registrazione avvenga a
tassa fissa. L'imposta di bollo è stata assolta, in modo virtuale in base
all'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Grosseto prot.
2013/17537 del 12/06/2013, mediante versamento effettuato tramite modello F24
acquisito agli atti con prot. n. del .././.....

ART. 28 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Del presente contratto le Parti richiedono all'Ufficio delle Entrate la registrazione a
tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86, essendo le prestazioni relative
soggette a regime tributario I.V.A.

ART. 29 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dichiara di avere domicilio in (..), Via n. .. e di
eleggere, agli effetti del presente atto, domicilio in Castiglione della Pescaia (GR)
presso la Sede Municipale.

ART. 30 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati
mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso
Istituti Bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della
Legge n. 136/2010:, Agenzia di(..), IBAN:
..... L'appaltatore ha comunicato a questa stazione appaltante, gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra e, nello stesso termine,
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso: Sig.
....., nato a il .././....., C.F.; Sig., nato a (..) il
.././....., C.F.

E' fatto obbligo all'Appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di
osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all' articolo 3 della succitata Legge n. 136/2010;

*La clausola risolutiva di cui sopra sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente dedicato all'appalto comunicato all'Amministrazione. Il Codice Unico del Progetto (CUP) ed il Codice identificativo Gara (CIG) dell'appalto oggetto del presente contratto sono i seguenti:
CUP: G94E16000160004 - CIG:*

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i documenti fiscali emessi dall'appaltatore, ai fini dell'ottenimento del pagamento, dovranno obbligatoriamente riportare sia il CUP che il CIG sopra indicati.

ART. 31 - FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1 commi da 209 a 2014 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), al D.M. 55/2013 ed all'art. 25 del D.L. 66/2014, così come convertito nella L. 89/2014, dal 31 marzo 2015 vige l'obbligo della fattura elettronica per le Amministrazioni Locali che non potranno pertanto da tale data accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.

Le fatture elettroniche, oltre che i dati previsti dall'art. 42 del succitato D.L. 66/2014 (CIG, estremi dell'impegno spesa, ecc...), dovranno contenere obbligatoriamente anche il Codice univoco ufficio "FE2H70" (codice IPA Ente "c_c310", denominazione IPA Ente "Comune di Castiglione della Pescaia", denominazione IPA ufficio "Ufficio_LLPP").

ART. 32 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL DIPENDENTE PUBBLICO (D.P.R. 16.04.2013 N. 62 ART.2, COMMA 3).

L'appaltatore si obbliga al rispetto delle disposizioni del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, in quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal citato D.P.R. costituisce causa di risoluzione del contratto. Si obbliga, altresì, al rispetto del codice di

comportamento integrativo di Castiglione della Pescaia, in quanto compatibile.

ART. 33 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni contenute sia nel Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, che nelle parti ancora in vigore del D.P.R. n. 207/2010 e del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Io sottoscritto Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto redatto su supporto informatico non modificabile il quale ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alle loro volontà liberamente manifestatami secondo la legge, confermandolo pertanto in ogni sua parte.

Questo atto è stato predisposto su supporto informatico da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza su pagine .., e quanto fin qui della presente e viene sottoscritto in forma digitale.

L'IMPRESA: Sig.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI:

IL SEGRETARIO COMUNALE: Dott.